

ACCORDO TRA L'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE E LA FONDAZIONE BA "BAMBINI E AUTISMO" ONLUS PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIABILITAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO NEL PERIODO 2021-2023.

TRA

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale - di seguito ASFO - rappresentata dal dott. Joseph Polimeni in qualità di Direttore Generale, in proprio e in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina di Trieste e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine

E

la Fondazione "Bambini e Autismo" Onlus con sede in Pordenone - Via A. Vespucci n. 8 - C.F. 91043880938/P.IVA 01530180932, di seguito Fondazione, rappresentata dalla dott.ssa Cinzia Raffin, in qualità di Presidente della Fondazione medesima

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 623/2015 la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato l'elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione (di cui alla D.G.R. n. 606/2005) e/o erogatrici di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e che la Fondazione "Bambini e Autismo" Onlus è stata inclusa nell'elenco in argomento;
- che la Fondazione BA di Pordenone ha attualmente in corso la procedura di accreditamento ex D.Lgs 502/1992 ai sensi della citata D.G.R. n. 623 del 02.04.2015;
- che nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento, il presente accordo disciplina l'erogazione degli interventi di riabilitazione da parte della Fondazione BA a favore dei soggetti, residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, minori o adulti, affetti da Disturbo dello Spettro Autistico;
- che le tariffe applicabili alle prestazioni erogate sono quelle determinate nella D.G.R. 16.7.2009, n. 1669, come stabilito dall'Amministrazione Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
- che l'A.A.S. n. 5 (ora ASFO) ha verificato la sussistenza degli standard qualificanti l'attività di cui alle "Linee guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione" del 07.05.1998, come da risultanze di cui al verbale in data 04.05.2015;
- che il presente Accordo è stipulato in ottemperanza:
 - a) alla D.G.R n. 623/2015 e, specificatamente, in esecuzione di quanto stabilito al punto 1) del deliberato "... Le Aziende per l'Assistenza Sanitaria possono stipulare accordi contrattuali con le strutture sanitarie private individuate nel presente provvedimento in analogia a quanto avviene per gli altri erogatori privati accreditati del FVG e con le modalità previste dalla D.G.R. n.712/2001";
 - b) alle indicazioni di cui alla nota prot. 14910/P del 15.09.2016 del Direttore Centrale Salute ad oggetto "Accordi contrattuali con strutture di riabilitazione funzionale provvisoriamente accreditate";
- che la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ha dato indicazione di disciplinare i rapporti tra le Aziende sanitarie regionali e Fondazione BA attribuendo all'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale" (ora AsFO) la funzione di coordinamento dei relativi rapporti sulla base della D.G.R. n. 712/2001, così come previsto dalla nota della Direzione Centrale Salute n. 14910/p del 15.9.2016 e dalla D.G.R. n. 2023/2016;
- che l'ASS n. 5 Friuli Occidentale (ora ASFO) in data 21.04.2016 ha stipulato un accordo con Fondazione BA che disciplinava le prestazioni diagnostiche e riabilitative erogate dalla stessa, accordo che con apposito addendum del 17.07.2017 si estendeva a disciplinare i rapporti anche tra Fondazione BA e le altre Aziende Sanitarie regionali così come richiesto dalla Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria, politiche sociali e Famiglia;
- che l'ASS n. 5 Friuli occidentale (ora ASFO) in data 27.05.2019 ha stipulato con Fondazione BA un accordo che recepiva quanto contenuto nell'addendum del 17.07.2017 di cui sopra e disciplinava pertanto l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli assistiti provenienti da tutte le Aziende Sanitarie regionali;
- che in data 10.08.2020, a seguito della situazione pandemica COVID-19, l'ASFO ha firmato con Fondazione BA un addendum all'accordo contrattuale 2019-2020 per disciplinare l'erogazione delle

prestazioni riabilitative in modalità e forme alternative e compensative valevole per il 2020 e successivamente prorogato con atto del 29.04.2021 fino al 31.07.2021 e con atto del 03.09.2021 fino al 31.12.2021;

- che il Responsabile della gestione dell'accordo contrattuale e degli atti conseguenti per conto dell'ASFO è il Direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale (DAPA) con il contributo tecnico operativo dei Direttori di Distretto e il supporto tecnico specialistico del Direttore della SC Neuropsichiatria Infantile e del Direttore del Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale.

le parti, come sopra individuate, convengono

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Art. 2

1. Il presente Accordo regola per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023 le attività relative ad utenti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia a favore dei quali sono previsti i seguenti volumi e tipologie di attività:
 - a) Ambulatoriale ed extramurale (individuale),
 - b) Ambulatoriale domiciliare.
2. Il budget previsto per il 2021, suddiviso come di seguito riportato in base alle indicazioni fornite a dalle rispettive Aziende Sanitarie, viene individuato nella tabella n. 1:

tabella n. 1			
Azienda Sanitaria	Budget 2021	Fondi aggiuntivi	totale
Altre AASS regionali	174.000,00 €		
Azienda sanitaria Friuli Occidentale	614.689,30 €	300.000,00 €	
Totale			1.088.689,30 €

3. Il budget previsto per il 2022, suddiviso come di seguito riportato in base alle indicazioni fornite a dalle rispettive Aziende Sanitarie, viene incrementato di 116.310,70 € rispetto al budget 2021 da destinare a nuovi inserimenti ed è individuato nella tabella n. 2:

tabella n. 2			
Azienda Sanitaria	Budget 2022	Fondi aggiuntivi	totale
Altre AASS regionali	179.394,00 €		
Azienda sanitaria Friuli Occidentale	731.000,00 €	300.000,00 € salva la possibilità di diversa determinazione da parte della Regione	
Totale			1.210.394,00 €

4. Il budget previsto per il 2023, suddiviso come di seguito riportato in base alle indicazioni fornite a dalle rispettive Aziende Sanitarie, viene incrementato di 116.310,70 € rispetto al budget 2021 da destinare a nuovi inserimenti ed è individuato nella tabella n. 3:

tabella n. 3			
Azienda Sanitaria	Budget 2023	Fondi aggiuntivi	totale
Altre AASS regionali	179.394,00 €		
Azienda sanitaria Friuli Occidentale	731.000,00 €	300.000,00 € salva la possibilità di diversa determinazione da parte della Regione	
Totale			1.210.394,00 €

5. Le parti concordano che le risorse aggiuntive di 116.310,70 € per il 2022 e per il 2023 sono

- vincolate alla remunerazione di nuovi inserimenti da condividere con i Servizi dell'AsFO.
6. Le parti concordano che le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Aut. Friuli Venezia Giulia siano indirizzate in misura prevalente alla riduzione delle liste d'attesa e dei tempi d'attesa e alla soddisfazione del fabbisogno della popolazione relativo a diagnosi e riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico.
 7. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie che si attuano con la presentazione di impegnativa da parte del medico curante, Fondazione BA trasmetterà all'AsFO, unitamente alla fattura mensile, copia dell'impegnativa ricevuta dal paziente.
 8. Per quanto riguarda le prestazioni riabilitative in attuazione del progetto personalizzato autorizzato dall'EMDH, Fondazione BA trasmetterà all'AsFO, unitamente alla fattura mensile, il foglio di rilevazione delle prestazioni effettuate contenente il numero delle prestazioni autorizzate, quelle effettuate nel mese di riferimento della fatturazione e quelle residue così come avvenuto nei precedenti accordi contrattuali.
 9. I pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti dall'ASFO, previa tempestiva autorizzazione delle Aziende del SSR competenti, nel rigoroso rispetto dei termini di adempimento previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e dalla presente convenzione.
 10. La Fondazione BA prende atto che l'ASFO richiederà alle altre AASS regionali la conferma dell'avvenuta erogazione delle prestazioni riportate in fattura e riguardanti i rispettivi assistiti.
 11. Le Aziende del SSR competenti si impegnano a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni eseguite dalla Fondazione BA e a rilasciare l'autorizzazione ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione allegata alla fattura e attestante l'erogazione delle prestazioni medesime; tale documentazione dovrà essere trasmessa alle Aziende medesime senza ritardo dall'ASFO.
 12. Ove l'autorizzazione non pervenga nel termine indicato dal precedente comma l'ASFO si farà carico di tutte le azioni amministrative utili al rispetto rigoroso da parte delle altre AASS regionali delle procedure e delle tempistiche di cui al presente Accordo, informandone la Fondazione.
 13. In ogni caso, le Aziende del SSR si impegnano a rimborsare tempestivamente l'ASFO di quanto dalla stessa pagato per le prestazioni di rispettiva competenza.
 14. Le parti si impegnano a evitare pregiudizi o rilievi meramente dilatori in merito alle obbligazioni di cui al presente Accordo, in base al dovere di collaborazione e di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.
 15. È fatta salva la revisione degli importi di spesa sopra riportati a seguito di approvazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, della revisione della struttura tariffaria di cui alla D.G.R. 16.7.2009 n. 1669.

Art. 3

1. La Fondazione partecipa al Tavolo provinciale dell'autismo, composto dagli attori provinciali per la diagnosi e la terapia dei disturbi dello spettro autistico e dai rappresentanti delle parti sociali, che si riunirà almeno una volta l'anno presso la sede della ASFO, per una valutazione della situazione epidemiologica, l'analisi delle problematiche emerse nel periodo intercorrente ed il coordinamento delle attività su tutto il territorio dell'ASFO.

Art. 4

1. Le modalità di accesso alla Fondazione avvengono in osservanza della D.G.R. n. 712 del 09.03.2001 e del Documento "Procedura per prestazioni riabilitative extra ospedaliere ex art. 26 L. n. 833/1978" approvato dall'Azienda Sanitaria (revisione 00 del 12.12.2011).
2. Le autorizzazioni alla diagnosi e al trattamento, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di soggetti residenti nel territorio delle Aziende Sanitarie della Regione verranno tempestivamente rilasciate dalle Aziende del SSR competenti, alle condizioni e ai termini dettati dalla D.G.R. n. 712/2001. In nessun caso le autorizzazioni e i cicli di osservazione potranno superare il budget fissato. Per supportare i processi di verifica e autorizzazione la Fondazione BA si impegna a fornire periodiche rendicontazioni almeno trimestrali specificando il numero di prestazioni non più erogabili (per rinuncia degli interessati o altre cause) e conseguentemente il numero di prestazioni che si rendono disponibili per altri utenti rimanendo all'interno del budget fissato.

3. Per la descrizione del piano personalizzato le parti accettano che si faccia riferimento altresì all'elenco degli interventi specifici per l'Autismo presentato dalla Fondazione in data 9 settembre 2015 prot. 438/2015.
4. Data l'efficacia sperimentata durante il periodo di pandemia Covid 19 di interventi resi in forme alternative, gli stessi sono accettati per tutto il periodo di emergenza Covid 19 motivandone le ragioni nel progetto personalizzato.
5. Data la complessità della patologia trattata e le novità scientifiche nelle modalità di approccio diagnostico/valutativo ai fini della predisposizione del Piano riabilitativo personalizzato, si conviene che per una prima valutazione sia consentito, se del caso, effettuare due cicli brevi di osservazione di massimo 15 sedute ambulatoriali ciascuno, mentre per *follow up* e accertamenti/approfondimenti specialistici potrà essere prescritto 1 ciclo breve di osservazione di massimo 15 sedute ambulatoriali.
6. L'accesso all'attività valutativa di cui al paragrafo precedente avverrà direttamente mediante presentazione alla struttura, di impegnativa da parte del medico di m.g. o del pediatra di I.s. senza necessità di preventiva autorizzazione distrettuale.
7. La parti si impegnano a collaborare nella programmazione degli accessi degli utenti alla struttura, in particolare per una migliore gestione/riduzione delle liste di attesa dell'utenza della provincia di Pordenone.
8. A tal fine la Fondazione:
 - si impegna a comunicare ai Distretti dell'ASFO la lista d'attesa delle prese in carico previa definizione dei criteri della stessa, al fine di favorire la *governance* delle prese in carico dei minori e adulti con disturbo dello spettro autistico residenti in ASFO, nel rispetto della libera scelta delle famiglie;
 - segnala gli utenti al compimento dei 16 anni di età alla Direzione dei Servizi Sociosanitari dell'ASFO, attraverso apposito sistema informativo messo a disposizione dall'ASFO, al fine di facilitare la conoscenza dei casi e contribuire alla definizione dei progetti di transizione degli utenti.

Art. 5

1. Le prestazioni di riabilitazione sono garantite dalla Fondazione BA con una dotazione organica idonea ad assicurare gli interventi e le attività previste nei piani individuali approvati in sede di E.M.D.H. La Fondazione BA si impegna a garantire l'impiego di personale in possesso degli specifici titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità e che lo stesso sia impiegato per la qualifica riportata nel suo inquadramento.
2. L'elenco nominativo del personale impiegato viene comunicato all'ASFO ad ogni inizio d'anno; eventuali variazioni saranno comunicate al loro verificarsi.

Art. 6

1. Le Aziende del SSR, ciascuna per i residenti di propria competenza, effettuano la valutazione sull'erogazione delle prestazioni erogate dalla Fondazione. A tal fine il controllo esterno verrà effettuato dai Direttori di Distretto e riguarderà l'appropriatezza e la qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese (con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale) come espressamente previsto dall'art. 8 *quinquies* del D. Lgs n. 502/1992. Il controllo ha luogo con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1321 del 11.07.2014. I controlli effettuati dai Direttori di Distretto dovranno riguardare anche le prestazioni rese ai fini della conseguente remunerazione.
2. La SC Neuropsichiatria Infantile fornisce il supporto specialistico necessario.

Art. 7

1. Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia, le Parti tratteranno i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione della convenzione.
2. Il trattamento da parte dell'ASFO avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che la Fondazione dichiara di aver ricevuto in allegato alla

convenzione.

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo la Fondazione dichiara espressamente di:
 - assicurare l'adozione, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, di adeguate misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati trattati e a garantire la tutela dei diritti e libertà degli interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679. La verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per la stipula della presente Convenzione o del suo eventuale rinnovo o la stipula di ulteriori rapporti con l'azienda;
 - mettere a disposizione dell'ASFO tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente rapporto;
 - comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite."
4. La Fondazione, per svolgere il servizio oggetto del presente Accordo tratterà, su mandato dell'ASFO, i dati personali di titolarità della stessa; al riguardo sarà designata successivamente alla stipula del presente Accordo, con apposito atto scritto, limitatamente a tale trattamento, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
5. L'ASFO provvederà, con il citato atto, a fornire alla Fondazione le istruzioni a cui questa dovrà attenersi nello svolgimento delle specifiche attività di trattamento di dati personali, in particolare per quanto riguarda modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati, categorie di interessati, obblighi e diritti delle Parti in merito alla protezione dei dati personali.

Art. 8

1. La Fondazione si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.
2. Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:
"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 9

1. La Fondazione BA si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relativi alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall'ASFO, al fine di ottemperare alla rilevazione dei dati di struttura e di attività richiesti dal Ministero della Salute ed ai fini dell'attività di controllo sull'erogazione delle prestazioni effettuate dalla Fondazione. Le modalità e i tempi di assolvimento delle predette rilevazioni hanno luogo secondo quanto precisato con nota dell'AAS n. 5 (ora AsFO) inviata alla Fondazione con prot. n. 71573/PROGR. del 22.10.2015.
2. Fino a diversa indicazione la Fondazione fornirà a cadenza mensile all'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione dell'AsFO, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati previsti dall'allegato modello. Inoltre, annualmente la Fondazione fornirà i dati di attività secondo i criteri che saranno concordati per una valutazione qualitativa dell'offerta.

Art. 10

1. Eventuali inadempienze da parte della Fondazione BA devono essere contestate dall'ASFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca

dell'accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l'ASFO potrà avviare la procedura di revoca.

2. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l'ASFO ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di:
 - a) cambiamenti di gestione della Fondazione o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione.

Art. 11

1. Il presente accordo ha durata dal 01.01.2021 al 31.12.2023 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti. Il presente accordo convenzionale è comunque efficace soltanto fino alla conclusione del procedimento di accreditamento e verrà sostituito da un nuovo accordo stipulato sulla base dell'accREDITAMENTO definitivo come prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 2 aprile 2015.
2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata annualmente e, alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto continua ad applicarsi in regime di *prorogatio*, fino alla stipula di un nuovo accordo.
3. Qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta comunicazione.

Art. 12

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone,

p. L'Azienda sanitaria
Friuli Occidentale
dott. Joseph Polimeni

p. La Fondazione
Bambini e Autismo
dott.ssa Cinzia Raffin

.....

.....

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fornitori/operatori economici
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Spett.le fornitore operatore economico, fra i dati che Lei conferisce in occasione delle attività relative all'instaurazione ed esecuzione di rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali, vi sono anche quelli personali del Suo legale rappresentante *pro tempore* e dei Suoi collaboratori.

Tali dati personali sono trattati dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale attraverso personale autorizzato ad eseguire operazioni di trattamento, sia in formato elettronico che cartaceo, nel pieno rispetto del segreto professionale e d'ufficio e dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio: un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'instaurazione del contratto o dell'accordo ed agli adempimenti richiesti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede a Pordenone in Via della Vecchia Ceramica n. 1.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali può essere contattato all'indirizzo e-mail: privacy@asfo.sanita.fvg.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

L'Azienda tratta i dati personali dei Suoi collaboratori per perseguire finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione di rapporti pre-contrattuali e contrattuali, in conformità ed entro i limiti della vigente normativa sull'attività contrattuale e contabile della pubblica amministrazione, e per l'adempimento dei relativi obblighi di legge.

BASE GIURIDICA

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'esecuzione di misure pre-contrattuali e contrattuali e l'adempimento dei conseguenti obblighi legali.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

L'Azienda ASFO può comunicare i dati personali oggetto di trattamento, nei soli casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici che agiscono come Titolari autonomi (a titolo esemplificativo: autorità giudiziaria, istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministeri) ed a soggetti privati appositamente delegati, nominati Responsabili del trattamento (a titolo esemplificativo: compagnie di assicurazione, gestori e manutentori di piattaforme informatiche, società di consulenza e controllo).

PERIODO DI CONSERVAZIONE


I dati personali sono trattati da ASFO per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e conservati in modo sicuro per il tempo previsto dalla legge, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato, qualora ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e può comunque in ogni momento, presentando istanza all'indirizzo privacy@asfo.sanita.fvg.it, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, opporsi al loro trattamento o chiederne la rettifica se inesatti, l'integrazione se incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione o la cancellazione.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale sezione Privacy.





Il Titolare del trattamento dei dati
personali
L'ASFO di Pordenone



Rapporto di verifica

Nome file: ACCORDO FBA 2021-2023 ART.26 2firme.P7M

Data di verifica: 22/02/2022 08:28:09 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 RAFFIN CINZIA	InfoCamere Qualified Electroni...	2	
1	 JOSEPH POLIMENI	Actalis EU Qualified Certifica...	3	
	Appendice A		4	



Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 22/02/2022 08:28:09 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 08/02/2022 10:22:25 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **RAFFIN CINZIA**

Codice fiscale: **TINIT-RFFCNZ58A46C991Q**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **069838**

Autorità emittente: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.14.1.1.30;CPS URI:**

Validità: **dal 14/05/2021 09:37:23 UTC al 14/05/2024 00:00:00 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 22/02/2022 08:28:09 UTC



Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 21/02/2022 14:28:03 UTC

Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **JOSEPH POLIMENI**

Codice fiscale: **TINIT-PLMJPH69D21Z404X**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **4c0b5124db10e6f86db595e83c66975f**

Autorità emittente: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.159.10.1.1;CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>;, 1.3.76.16.6;**

Validità: **dal 06/04/2020 14:01:57 UTC al 06/04/2026 14:01:57 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **01**

dal **04/12/2019 09:49:37 UTC** al **04/12/2035 10:49:37 UTC**

A.1.2 Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **4cd6406f031e430c**

dal **24/04/2017 13:18:38 UTC** al **19/04/2037 13:18:38 UTC**